DELEGA AL GOVERNO PER LA DISCIPLINA IN MATERIA DI RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 1

Regime di diritto pubblico del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali".

Versione in vigore dal 27 ottobre 2004, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi	Legge 30 settembre 2004, n. 252
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/delega-al-governo-per-la-disciplina-in-materia-di-rapporto-di-impiego/art-1-regime-di-diritto-pubblico-del-rapporto-di-impiego-del-personale-del

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it